ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

Art. 27

Norme di attuazione

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro un anno, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per il tesoro e per le finanze.

Versione in vigore dal 15 agosto 1967, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste
Estremi	Legge 9 luglio 1967, n. 589
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-trieste/art-27-norme-di-attuazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it